## CAMERA DEI DEPUTATI - SESSIONE DEL 1861

L'ufficio ebbe a notare come delle dieci sezioni, in cui si divide il collegio, in nove le operazioni sieno procedute affatto regolarmente; ma sono sorti dei dubbi, e dei dubbi gravi intorno alle operazioni della sezione di Ploaghe. Nel costituirsi l'ufficio provvisorio di questa sezione, il sindaco e due assessori di Florinas (uno dei comuni di cui si compone la sezione) fecero un reclamo, dicendo non doversi tenere alcun conto della lista elettorale che era stata mandata dal comune di Florinas, perchè essa, come osservavano il sindaco ed i due assessori reclamanti, per errore era differente da quella stata approvata.

Tanto dalla protesta del sindaco di Florinas e degli assessori, quanto dalla protesta di due elettori, risulta chiaramente il fatto che la lista del comune di Florinas è una lista foggiata dal segretario di quel comune; se per errore, ovvero altrimenti, non si raccoglie per verun modo dalle carte trasmesse. Si raccoglie per altro, come diceva, che la lista elettorale del comune di Florinas, che faceva parte della lista generale della sezione di Ploaghe, è una lista foggiata dal segretario del comune.

L'ufficio provvisorio di Ploaghe non si arrestò a questa difficoltà, ma all'unanimità determinò doversi procedere alla votazione, salvo lasciando, come si dice nel verbale, il diritto, a chi può competere, di procedere all'annullamento.

La lista, sopra cui fu proceduto all'elezione del deputato, non essendo lista legale, non essendo stata fatta dall'autorità competente, non essendo rivestita di niuna delle formalità volute dalla legge, anzi essendo chiaramente una lista foggiata dal segretario di quel comune, è da ritenersi come un documento non esistente; epperò il vostro ufficio ha considerato che l'elezione, per ciò che spetta quella sezione, dove fu fatta sopra un documento non autentico, è da ritenersi come non avvenuta.

Osservava peraltro il vostro ufficio che il deputato eletto e proclamato dall'ufficio definitivo è stato il professore Ferracciu; che nella sezione di Ploaghe il professore Ferracciu ha avuto pochissimi voti; di modo che l'annullamento della votazione di questa sezione non isposta per verun modo la maggioranza a favore del professore Ferracciu; il vostro ufficio, dico, è venuto in questa determinazione, cioè a dire di proporre alla Camera l'approvazione della nomina del professore Nicolò Ferracciu a deputato del collegio di Sassari; e d'altra parte, siccome non risulta chiaro dalle carte, se questo sia avvenuto per malvolere o negligenza da parte del segretario del comune di Florinas, l'ufficio VI opinò che fosse conveniente di rimettere la pratica suddetta al Ministero, perchè voglia procedere a termini di legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la convalidazione della nomina dell'avvocato Nicolò Ferracciu a deputato di Sassari, coll'avvertenza che gli atti sieno rimessi al Ministero, affine di verificare queste imputazioni.

(La Camera approva.)

**DI MARCO**, relatore. Il collegio di Cagliari elesse a suo deputato il commendatore Francesco Maria Serra, primo presidente di quella Corte d'appello.

Alla prima votazione non fu raccolta una maggioranza legale. Gl'inscritti sono 1990; i votanti 628. Il commendatore Serra ebbe voti 334; il conte Augusto Nomis Di Cossilla 257; gli altri voti furono dispersi.

Seguiva quindi tra essi il ballottaggio, al quale intervennero 1026 votanti.

I risultamenti furono 528 voti per il commendatore Serra e 482 per il suo competitore.

Il commendatore Serra ebbe quindi la maggioranza.

Delle sette sezioni che compongono questo collegio, sei procedettero regolarmente, onde nulla vi ha ad osservare sui rispettivi verbali.

Però alla settima sezione, la minore fra tutte, avendo solo 56 votanti, avveniva che l'ufficio provvisorio si componeva del presidente e di quattro analfabeti, onde il verbale apparisce segnato da quattro barbare croci.

L'ufficio definitivo si componeva di un presidente ancor egli analfabeto e di due altri analfabeti pur essi.

Questo è il fatto materiale.

L'ufficio ebbe ad esaminare due questioni. Una prima della validità o nullità delle operazioni elettorali seguite nella sezione di Pula; una seconda dell'importanza di siffatta nullità, ove fosse accaduta nelle operazioni generali del collegio.

Una minoranza ben debole osservava che nessuna legge prescrive che i membri dell'ufficio o provvisorio o definitivo abbiano a saper leggere e scrivere; che in massima nessun atto si può annullare senza un'espressa sanzione della legge; che questo tanto più è da osservarsi nel caso attuale, che nell'ufficio provvisorio il presidente sapeva leggere, e nel definitivo due scrutatori sapevano leggere.

La maggioranza però avvertiva che, se nessuna legge prescrive espressamente che i componenti l'ufficio sappiano leggere e scrivere, pare abbastanza chiaro che questo è essenziale elemento per essi, poichè le funzioni affidate all'ufficio sono l'esame delle schede, la lettura dei documenti e verbali, la forma dei medesimi.

Ora, non sarebbe sobria una legge la quale, mentre affida siffatte funzioni, dicesse poi espressamente essere d'uopo di saper leggere e scrivere; onde non si poteva allegare il difetto di una espressa disposizione di legge, che sarebbe sembrata veramente superflua.

Osservo poi che, se la questione poteva forse agitarsi ove alcuni solamente dell'ufficio fossero analfabeti, non si poteva altrimenti agitare seriamente quando la maggioranza era ignorante, perchè la legge richiede che i verbali siano almeno redatti da tre componenti l'ufficio; quindi, se uno o due soli sanno leggere e scrivere, l'ufficio non potrebbe aversi come legalmente composto. Così la maggioranza opinava non potersi tener conto del verbale della sezione di Pula.

Più grave quistione può insorgere sull'importanza di questa nullità nel risultamento dell'elezione.

Una minoranza diceva che nella sezione di Pula erano stati votanti 56; che questo numero avrebbe potuto variare il risultamento della votazione ed alterare la maggioranza, quindi lo annullamento del verbale di quella sezione condurre ad infirmarsi l'elezione.

La maggioranza non venne però in siffatta sentenza, ed osservava che in principio sarebbe assurdo che le minoranze di un collegio imponessero sulla maggioranza, e che il fatto spontaneo dei meno imperasse sui più; che quando una sezione minore avesse co' suoi voti determinata in fatti la maggioranza, era allora necessità di annullare interamente l'elezione, perchè uno de' suoi essenziali elementi veniva ad essere posto a nulla; ma, quando realmente i voti non determinavano una maggioranza, allora era una nullità parziaria di nessuna conseguenza. Diffatti nella sezione di Pula furono quasi egualmente divisi i voti tra i due candidati, onde tolti questi, cioè tanto i voti raccolti dal commendatore Serra, quanto quelli dati al suo competitore, la maggioranza rimane sempre intera.

Osservava di più l'ufficio che vi sarebbe un altro caso in cui rispettabile sarebbe il diritto di una sezione, allora quando, cioè, ad essa si vietasse, per fatti indipendenti da lei, l'eser-